



FRATELLI BARILI SRL

GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Strada della Principessa, 21 – Pescia Romana

C.F.e P.IVA 02224470563

Tel. 0766/830167 – WhatsApp 366/4323233

info@fratellibarili.it - www.fratellibarili.it

fratellibarili-srl@legalmail.it - SDI: BLY9JDQ

<u>Prima emissione</u>	<u>Data</u>	<u>28.02.2024</u>	<u>Firma</u>	
<u>Approvato con delibera Cda</u>	<u>Data</u>	<u>28.02.2024</u>	<u>Firma</u>	
<u>Approvazione OdV</u>	<u>Data</u>	<u>28.02.2024</u>	<u>Firma</u>	

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	28.02.2024	Prima emissione	Barili Tiziana

PREMESSA

Fratelli Barili SRL ha ritenuto di creare ed attuare un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi finalizzato a garantire che l'intera attività sociale sia svolta nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 231/01 (da ora Decreto), in modo da prevenire e contrastare la commissione dei reati ivi previsti, sanzionando gravemente tutti i comportamenti a rischio di commissione degli stessi.

Con il presente documento, denominato Parte Generale, ricostruita l'organizzazione aziendale della Società, si procederà a delimitare e descrivere il quadro normativo di riferimento, le finalità del Modello, le modalità di redazione del presente Modello, nonché i criteri di adeguamento e aggiornamento dello stesso; le regole di nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza della Società, OdV, con indicazione delle funzioni, poteri e flussi informativi che lo riguardano; il sistema disciplinare ed il relativo apparato sanzionatorio; le modalità di diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello.

LA SOCIETA'

La Fratelli Barili SRL nasce nel 2016 ed iscritta alla CCIA di Viterbo – REA n. 162291 dal conferimento dell'azienda della Famiglia Barili fondata nel 1976 .Il principale ambito di applicazione riguarda il settore forestale, occupandosi del commercio all'ingrosso e al minuto di legnami, foraggi e pellet, nonché di attività agricola e forestale, ivi compresa l'attività di taglio dei boschi per conto proprio o conto terzi.

L'attività viene svolta da un gruppo di lavoro che comprende tecnici specializzati con alle spalle una lunga esperienza e un know-how consolidato, con l'obiettivo di massimizzare i servizi, contenendo i costi, a favore di una sostenibilità ambientale che non sia solo un dovere ma un obbligo morale.

SEDI

La Fratelli Barili SRL ha un complesso aziendale con sede in Montalto di Castro, Fraz. Pescia Romana, strada della Principessa n.21. L'attività amministrativa e tecnica viene svolta all'interno di locali tenuti in affitto dalla Barili Rinaldo sas. Inoltre, il personale tecnico svolge attività anche presso luoghi che possono essere classificati come cantieri temporanei e mobili.

ORGANIGRAMMA

La società ha adottato un sistema di amministrazione e controllo basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione, composta da due membri apicali che, nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di impresa e nel determinare e fissare le strategie e gli obiettivi aziendali, promuovono l'effettiva applicazione del Modello da parte di tutti i Destinatari e recepiscono le indicazioni e le sollecitazioni avanzate dall'ODV.

La disciplina prevista dal Decreto231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.m. (di seguito denominato "Decreto"), ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il principio della responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si tratta di una particolare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Gli autori del reato

La responsabilità è attribuibile alla Società ove i reati, espressamente e tassativamente elencati nel Decreto, siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo alla Società stessa. In particolare, l'art. 5 del Decreto indica quali autori del reato:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo della Società (c.d. soggetti apicali);
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetto in posizione apicale, la responsabilità della Società è esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso. Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, l'esclusione della responsabilità della Società è subordinata all'adozione di protocolli comportamentali adeguati a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La Società, infatti, sarà responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati "nell'interesse o a vantaggio della società" (art. 5, co. 1, Decreto), pertanto, non risponderà nell'ipotesi in cui i soggetti coinvolti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, co. 2, Decreto). Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, per interesse si intende la finalità soggettiva della condotta, da valutare ex ante, mentre il vantaggio è inteso quale dato oggettivo conseguente alla condotta, da verificare ex post. Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e poi i reati ambientali (art. 25 undecies), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale. Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

Secondo le Linee Guida di Confindustria, costantemente aggiornate, sarà altresì configurabile la responsabilità della Società nell'ipotesi di reato commesso anche da consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed in genere da tutti i terzi che agiscono per conto della società, laddove si configuri un suo vantaggio o interesse nella commissione del reato.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. "white list" previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013.

In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale partner alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

I Reati Presupposto

Le fattispecie di reato in relazione alle quali è prevista l'operatività della disciplina di cui al Decreto 231/2001 sono in continua evoluzione e sono indicate in Decreto, in via tassativa; alla data di approvazione del presente documento, i reati ed illeciti amministrativi potenziali fonti di responsabilità per l'ente sono quelli di cui alle categorie appresso indicate:

art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico: <ul style="list-style-type: none">• malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 <i>bis</i> cod. pen.);• indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 <i>ter</i> cod. pen.);• frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)• truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.);• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> cod. pen.);• frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 <i>ter</i> cod. pen.);• frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)• frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della L. n. 898/1986)
----------------	---

art. 24-bis	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491 <i>bis</i> cod. pen.); • accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p .); • detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 <i>quater</i> cod. pen.); • detenzione, diffusione e installazione abusiva apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinquies</i> cod. pen.); • intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quater</i> cod. pen.); • detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quinquies</i> cod. pen.); • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> cod. pen.); • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> cod. pen.); • danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 <i>quater</i> cod. pen.); • danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 <i>quinquies</i> cod. pen.); • frode informatica del certificatore di firma elettronica (640 <i>quinquies</i> cod. pen.). • violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)
art. 24-ter	<p>Delitti di criminalità organizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); • associazione di tipo mafioso anche straniero (art 416 <i>bis</i> cod. pen.); • delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-<i>bis</i> cod. pen. (cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) ovvero al fine di agevolare l'attività

	<p>delle associazioni previste dallo stesso articolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.); • sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.); • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrophe (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); • illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc.pen.). 	
art. 25	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • peculato* (art. 314, comma 1, cod. pen.) • peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 cod. pen.) • concussione (art. 317 cod. pen.); • corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.); • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.); • circostanze aggravanti (art. 319 bis cod. pen.); • corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c. p.); • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.); • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.) • pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.); • istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) • peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.) • abuso di ufficio* (art. 323 cod. pen.) • traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.) <p>*le fattispecie assumono rilevanza ai sensi dell'art. 25 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea</p>	

art. 25-bis	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);• alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);• spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);• fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);• uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen.);• contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).
art. 25-bis.1	<p>Delitti contro l'industria e il commercio:</p> <ul style="list-style-type: none">• turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);• illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.);• frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);• frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);• vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);• vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);• fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter cod. pen.);• contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.).

art. 25-ter	<p>Reati societari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.); • fatti di lieve entità (art. 2621 <i>bis</i> cod. civ.); • false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.); • impedito controllo (art. 2625, comma 2, cod. civ.); • indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.); • illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.); • illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, o della società controllante (art. 2628 cod. civ.); • operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.); • omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 <i>bis</i> cod. civ.); • formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.); • indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.); • corruzione fra privati (art. 2635 cod. civ.); • istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bis</i> cod. civ.); • illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.); • aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.); • ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.). 	
art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	
art.25-quater.1	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 <i>bis</i> cod. pen.). 	
art. 25-quinquies	<p>Delitti contro la personalità individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.); • prostituzione minorile (art. 600 <i>bis</i> cod. pen.); • pornografia minorile (art. 600 <i>ter</i> cod. pen.); • detenzione di materiale pornografico (art. 600 <i>quater</i> cod. pen.); • pornografia virtuale (art. 600 <i>quater.1</i> cod. pen.); • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinquies</i> cod. pen.); • tratta di persone (art. 601 cod. pen.); • acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.); 	

	<ul style="list-style-type: none"> • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.); • adescamento di minori (art. 609 <i>undecies</i>). 	
art. 25-sexies	Abusi di mercato: <ul style="list-style-type: none"> • abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate ovvero raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate manipolazione del mercato (art. 184 D.Lgs. 58/98); • manipolazione del mercato (art. 185 ter D. Lgs 58/98). 	
Art. 187 quinques TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF): <ul style="list-style-type: none"> • divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014); • divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014). 	
art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: <ul style="list-style-type: none"> • omicidio colposo (art. 589 cod. pen.); • lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, cod. pen.). 	
art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: <ul style="list-style-type: none"> • ricettazione (art. 648 cod. pen.); • riciclaggio (art. 648 <i>bis</i> cod. pen.); • impiego di danaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter</i> cod. pen.); • autoriciclaggio (art. 648 <i>ter.1</i> cod. pen.). 	
art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti <ul style="list-style-type: none"> • indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 <i>ter</i> cod. pen.); • detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 <i>quater</i> cod. pen.); • frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640 <i>ter</i> cod. pen.); • altre fattispecie. 	
art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: <ul style="list-style-type: none"> • messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941); 	

- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpegno della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941);

	<ul style="list-style-type: none"> • fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941). 	
art. 25-decies	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.). 	
art. 25-undecies	<p>Reati ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen.); • disastro ambientale (art. 452 quater cod. pen.); • delitti colposi contro l'ambiente 452 <i>quinquies</i> cod. pen.); • circostanze aggravanti (art. 452 <i>octies</i> cod. pen.); • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 <i>sexies</i>); • attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-<i>quaterdecies</i> cod. pen.); • uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.); • distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.); • Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137 co. 3 e 5); • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Codice dell’Ambiente”); • inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Codice dell’Ambiente”); • violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (artt. 258 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Codice dell’Ambiente”); 	

	<ul style="list-style-type: none"> • traffico illecito di rifiuti (artt. 259 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Codice dell’Ambiente; • sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Codice dell’Ambiente); • False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); • Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) • Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) • Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) • Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6).
art. 25-duodecies	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12- bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3bis, 3 ter e comma 5, D.lgs286/1998).
art. 25-terdecies	<p>Razzismo e xenofobia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis cod. pen.).</u>
art. 25-quaterdecies	<p>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</u> • <u>Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).</u>

<p>art. 25-quinquiesdecies</p>	<p>Reati tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);</u> • <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);</u> • <u>Dichiarazione infedele* (art 4 D.lgs. n. 74/2000);</u> • <u>Omissa dichiarazione* (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);</u> • <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);</u> • <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);</u> • <u>Indebita compensazione* (art. 10 quater D.lgs. 74/2000);</u> • <u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).</u> <p>* tali reati rilevano ai fini del D.lgs. 231/2001 solo se vengono commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro</p>
<p>Art. 25-sexiesdecies</p>	<p>Contrabbando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 D.P.R. 43/1973) • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)

	<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. 43/1973) • Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973) • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973); • circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973). 	
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale <ul style="list-style-type: none"> • Furto di beni culturali (518-bis cod. pen.) • Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter cod. pen.); • Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater cod. pen.); • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies cod. pen.); • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies cod. pen.); • Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies cod. pen.); • Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies cod. pen.); • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies cod. pen.); • Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies cod. pen.). 	
art. 25-octiesdecies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici <ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies cod. pen.); • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies cod. pen.). 	
art. 10, L. 146/2006	Reati transnazionali: <ul style="list-style-type: none"> • associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); • associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.); • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. D.P.R. 23/1/1973, n. 43); 	

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 9/10/1990, n. 309);• disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, T.U. D.Lgs. 25/7/1998, n. 286);• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);• favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.). | |
|--|--|--|

Art. 12, L. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)
---------------------------	--

Ai fini dell'applicabilità del Decreto, innanzitutto, occorre la commissione di uno dei reati-presupposto indicati in via tassativa dal decreto, negli articoli 24 e seguenti. Il principio di tassatività dei reati che possono comportare la responsabilità dell'ente è stato messo in discussione da un recente orientamento interpretativo dottrinale emerso in relazione al reato-presupposto di autoriciclaggio (nonché in materia di associazione a delinquere). Al riguardo, si registrano due orientamenti: da un lato, quello per cui la responsabilità 231 sarebbe limitata ai casi in cui il reato base dell'autoriciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto indicati nel decreto 231; dall'altro, quello per cui la richiamata responsabilità si configurerebbe anche in presenza di ulteriori fattispecie di reato base.

Si rileva che, per effetto dell'interpretazione estensiva (la seconda sopra richiamata), l'ente potrebbe incorrere nella responsabilità 231 anche in relazione a reati estranei al catalogo contenuto nel decreto 231. Tale catalogo perderebbe la natura tassativa e risulterebbe integrato attraverso il rinvio indeterminato a ulteriori fattispecie di reato, con la conseguente difficoltà di predisporre adeguate misure di prevenzione e il rischio di allargare l'ambito di applicazione dei Modelli 231 ad ulteriori aree di compliance non ricomprese nell'ambito del decreto 231.

Le sanzioni

L'art. 9 del Decreto prevede diverse tipologie di sanzioni a carico dell'Ente - applicate previo accertamento della responsabilità da parte dell'Autorità Giudiziaria nel corso di un processo penale a carico dell'azienda secondo le modalità stabilite dal Decreto e dal codice di procedura penale, in quanto applicabili :-

sanzioni pecuniarie, che si applicano ogni volta l'ente commetta uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto; La sanzione pecunaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"). La sanzione viene irrogata in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille quote ed il valore di ogni quota varia tra un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

- **sanzioni interdittive**, tra queste le più gravi sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Dette sanzioni, diversamente da quelle pecuniarie, possono essere applicate soltanto in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente e specificatamente previste dal Decreto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

Infine, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. legge Spazzacorrotti) ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la PA, ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altre utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione.

In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato.

La legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base di cui all'art. 13, co. 2 del decreto 231 (3 mesi- 2 anni) qualora l'ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Le misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto di reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato).

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto di reato. In via cautelare può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto di reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Delitti tentati

Nell'ipotesi del tentativo di commissione dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive vengono ridotte da un terzo alla metà.

Viene inoltre esclusa l'irrogazione di sanzioni qualora l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Esonero della Responsabilità della società

L'art. 6 del Decreto n. 231/01 prevede l'esonero della responsabilità per reati commessi da soggetti in posizione apicale ove la Società provi che, prima della commissione del fatto:

- siano stati predisposti ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia stato istituito un organismo della Società (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione;
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;

Nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, invece, l'art. 7 del Decreto subordina l'esclusione della responsabilità della Società all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Nello specifico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da un insieme di regole alle quali si dovranno ispirare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali della società, al fine di contenere i rischi di rilevanza penale, insiti nelle predette attività, nell'ambito del c.d. "rischio accettabile".

I modello organizzativo è finalizzato a prevenire i rischi derivanti dall'attività d'impresa, previa individuazione delle aree di rischio e/o di reato. Il modello, come previsto nell'art. 5 del Decreto, risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati ex Decreto 231/2001;
- verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione dell'attività;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- prevedere attività formativa in favore del management e dei dipendenti;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 179/17 (c.d. whistleblowing), l'art 6 prescrive altresì la necessità in capo all'ente di istituire appositi canali ove segnalare condotte illecite o comunque violative del MOG, nonché strumenti di tutela in favore del segnalante (ut infra pgf whistleblowing).

Linee Guida Di Confindustria

L'art. 6, co. 3, del Decreto n. 231/01 statuisce che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". In data 7 marzo 2002 (aggiornate a marzo 2014 e da ultimo a giugno 2021), Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto n. 231/2001", i cui elementi fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

1. mappatura delle aree aziendali a rischio: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
2. specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire.

Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l'efficacia del modello sono:

- un codice etico, approvato dall'Assemblea dei Soci della società;
- un sistema organizzativo, aggiornato, formalizzato e chiaro che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo adeguati controlli. In tale contesto particolare rilevanza assume la segregazione di funzioni tra coloro che svolgono attività sensibili;
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.
- sistemi di controllo integrato che devono considerare tutti i rischi operativi in particolare relativi alla potenziale commissione di reati presupposto.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

L'efficace attuazione del modello richiede infine un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

La nuova versione delle Linee Guida del 2021 adegua i precedenti testi alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute.

Nella predisposizione del modello, **FRATELLI BARILI SRL** ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al Decreto n. 231/01, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate dal Ministero della Giustizia, nonché delle procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese di cui all'art. 30, comma 5-bis, del Testo Unico di Sicurezza (Decreto 81/2008)

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FRATELLI BARILI SRL

Finalità del Modello

La Società ha statuito di adottare il presente modello di organizzazione e di gestione (di seguito il "Modello") con lo scopo di:

- A. **prevenire il rischio** di commissione dei reati previsti dal Decreto in particolare nelle attività individuate nella mappa delle aree a rischio;
- B. **introdurre nella Società ulteriori principi e regole di comportamento** volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- C. **sensibilizzare tutto il personale** al rispetto dei principi e delle regole introdotte dalla Società;
- D. **rafforzare il vigente Sistema disciplinare** introducendo misure idonee a sanzionare il mancato rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle misure indicate dal Modello e diffondere la consapevolezza del rischio di incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un'infrazione disciplinare adeguatamente sanzionata dalla Società, o, nel caso in cui ad essa consegua la commissione di un reato, in un procedimento penale che potrebbe coinvolgere la stessa Società;
- E. **consentire** alla società un costante monitoraggio sulle attività a rischio.

FRATELLI BARILI SRL è consapevole che il Modello funziona solo se viene realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa, al fine di adempiere all'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale, ed ha realizzato la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del decreto.

FRATELLI BARILI SRL ha valorizzato la sinergia della documentazione del piano di gestione del rischio ovvero del Modello con la documentazione (articolata in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) del sistema aziendale in *materia salute e sicurezza sul lavoro (ISO45001:2018), ambientale (ISO14001:2015) e di qualità (ISO 9001:2015)*

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello adottato dalla Società, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, è composto da:

- **PARTE GENERALE**, che come precisato in premessa, descrive i contenuti e gli impatti del D. Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello alla Società, nonché la previsione del sistema disciplinare;
- **PARTE SPECIALE**, in cui, descritti i reati presupposto, sono analizzate le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione degli stessi, e descritti i relativi Principi procedurali o Protocolli di controllo specifici elaborati sulla base della mappatura dei rischi.

Il Modello si integra, poi, con i contenuti dei seguenti documenti:

- **CODICE ETICO**;
- **PROCEDURE**, in cui sono descritte le modalità attraverso le quali sono eseguiti i protocolli previsti nella parte speciale.

Approvazione, Modifica ed Integrazione del Modello

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale nella sua collegialità.

Pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del CdA di FRATELLI BARILI Srl, cui compete in via esclusiva la formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'attribuzione di tale competenza esclusiva è definita nel Verbale del CdA di approvazione del presente Modello. A tale riguardo, si precisa sin da ora che, come peraltro chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal Codice civile e dallo Statuto, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficacia del Modello nonché alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello. In tale processo l'Amministratore Delegato, relativamente agli aspetti esecutivi, è responsabile dell'attuazione del Modello.

Per la fase di attuazione del Modello, l'Amministratore Delegato e l'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, saranno responsabili dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.

In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di Commessa cui è demandata, anche sulla base di un rapporto di servizio con la Società, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle connesse con il rischio di reato.

Conseguentemente, essendo il presente documento un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza degli Amministratori, sui quali ricade, altresì, l'onere di segnalare la opportunità di eventuali modifiche funzionali del Modello, relative, cioè, alla sua concreta e migliore gestione operativa, come, ad es., aggiornamento della mappa delle aree a rischio, aggiornamento dei protocolli, ecc..

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento, modifica ed integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

Gli interventi di adeguamento/aggiornamento del Modello saranno realizzati in occasione di:

- modifiche legislative o delle linee guida Confindustria ispiratrici del modello, ovvero della introduzione e/o modifica di Linee Guida da parte di altre associazioni di categoria inerenti alla attività della Società;
- compimento di violazioni del Modello e/o esito di verifiche di efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa idonee a incidere sul Modello.

Questo tipo di attività riveste importanza preminente, in quanto da essa deriva la efficacia del Modello nel corso del tempo. Efficacia che potrebbe scemare in presenza di nuove ipotesi di reato o di nuove forme di organizzazione aziendale.

L'Organo di Vigilanza dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente all'organo gestorio, qualsiasi evento che, in ogni caso, renda opportuno un aggiornamento del Modello.

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei confronti dei Clienti e della Pubblica Amministrazione. Le norme del presente Modello dovranno, inoltre, essere trasmesse e accettate da tutti i fornitori.

La Società comunica l'adozione del presente Modello di Organizzazione ed i relativi aggiornamenti attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, nei metodi e nei termini espressamente previsti in apposito paragrafo.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. I dipendenti/lavoratori in generale hanno a disposizione tutta la documentazione relativa al Modello su una apposita **piattaforma gestionale - HR Infinity**.

Sarà poi onere di ciascuno applicarlo e farlo applicare agli stakeholders che lo accettano anche nelle disposizioni contrattuali e nelle regole di erogazione dei servizi.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

La mappatura delle attività sensibili ed i processi di supporto

Le principali attività svolte da **FRATELLI BARILI SRL** riguardano il settore forestale, occupandosi del commercio all'ingrosso e al minuto di legnami, foraggi e pellet, nonché di attività agricola e forestale, ivi compresa l'attività di taglio dei boschi per conto proprio o conto terzi.

Pertanto, per l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue caratteristiche si è proceduto ad un assessment su :

- ✓ le caratteristiche organizzative della Società FRATELLI BARILI SRL;
- ✓ la tipologia e caratteristiche del settore in cui opera la Società;
- ✓ la normativa di riferimento e dei rischi riconducibili al relativo settore commerciale;
- ✓ la gestione delle banche dati e/o documenti da server;
- ✓ le procedure esistenti e sistemi certificati: (ISO 9001:2015 relativo all'implementazione di un sistema di gestione della qualità volto all'ottimizzazione e miglioramento dei processi aziendali ed alla soddisfazione del cliente; o ISO 14001:2015 relativo all'implementazione di un sistema di gestione ambientale per il controllo e mantenimento della conformità legislativa e monitoraggio delle prestazioni ambientali; o ISO 45001:2018 relativo all'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori per il controllo e mantenimento della conformità legislativa e monitoraggio dei rischi);

Le attività sensibili

Al fine di attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto si è dato avvio al progetto procedendo alla formazione di un gruppo operativo misto (personale interno e consulenti esterni) con il compito, tra gli altri, di effettuare anche la mappatura dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo.

La rilevazione è stata impostata come processo di autovalutazione adottando la tecnica del Control Self Assessment (CSA) che prevede il coinvolgimento dei responsabili e degli addetti alle aree “sensibili”.

Sono state effettuate interviste con il management e i preposti, anche di fatto, al fine di rilevare l'esistenza di “contatti” diretti o indiretti (soggetti, natura, frequenza e modalità) con enti e istituzioni rilevanti per la normativa in oggetto.

Il metodo adottato ha consentito di identificare una serie di “ambiti” e processi di particolare interesse per la prevenzione e la tempestiva individuazione di comportamenti e prassi che possono determinare la commissione di reati “231”.

L'output finale, il cui principale elemento è costituito dalla mappatura dei rischi, è sostanzialmente costruito sulla base di una valutazione dell'organizzazione aziendale e dei presidi esistenti nelle aree considerate “sensibili” ai fini del Decreto 231/2001. Lo scopo è, appunto, quello di indicare gli “ambiti” che vanno comunque sempre tenuti sotto monitoraggio attivo a prescindere dalla bontà del livello di controllo in essi presente.

Nel corso dell'analisi sono state evidenziate le attività c.d. "sensibili" svolte dalle singole funzioni aziendali all'interno delle quali, quindi, possono celarsi rischi di rilevanza penale.

Tuttavia, la Società non ha trascurato l'incidenza dei processi di supporto cioè tutte quelle attività aziendali aventi contenuto tipicamente strumentale alla realizzazione dei reati. Sono definiti processi di supporto quelli attraverso i quali gli amministratori, e/o i dirigenti e/o i dipendenti, potrebbero acquisire le risorse necessarie alla potenziale commissione di alcuni reati, o indurre i dipendenti ad agire anche in modo illegale, pur di raggiungere un obiettivo vantaggioso per la società, avendone in cambio un premio, in termini di carriera o di riconoscimenti economici (collaborazioni e incarichi professionali; Consulenze; sponsorizzazioni; Selezione ed assunzione del personale; gestione accordi transattivi e dei rapporti con le banche; qualifica dei fornitori; gestione della cassa (contante).

Principi di controllo e procedure per le attività sensibili

In conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema dei controlli da porre in essere per prevenire la realizzazione dei reati nelle aree più rischiose prevede specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire ed introduce modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Il complesso delle procedure e prassi aziendali che già oggi regolano le attività sensibili ed i processi di supporto è stato analizzato nell'ottica della prevenzione dei reati ed alla luce dei principi generali di controllo.

Tali principi di controllo indicano i requisiti del sistema organizzativo - procedurale, necessari per garantire una corretta gestione, nel rispetto degli obiettivi di conformità alle leggi/ normative/ procedure oltre che di efficacia. Le componenti del sistema di controllo definite da **FRATELLI BARILI SRL** sono ispirate ai principi di tracciabilità coerenza e congruenza di ogni operazione attraverso:

- ✓ sufficiente formalizzazione e chiarezza delle mansioni, regole e procedure (di decisione, controllo, informazione, comunicazione interna, etc.)
- ✓ forma scritta, indispensabile per imputare la paternità delle regole di comportamento organizzativo
- ✓ separazione dei compiti tra coloro che svolgono attività a rischio (es. area gestione finanziaria– separazione della funzione acquisti e pagamenti)
- ✓ poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con responsabilità organizzative e gestionali con previsione di limiti di spesa
- ✓ controllo documentato delle attività sensibili e tempestiva segnalazione di situazioni di criticità

ATTIVITA' CHE DEVONO RISULTARE NELLE PROCEDURE

Tutte le procedure in essere sono comunque conformi agli schemi di gestione ambientale (ISO 14001) che tengono monitorati e controllati con continuità e sistematicità gli aspetti ambientali significativi delle attività di FRATELLI BARILI SRL diminuendo la possibilità di incorrere in reati collegati all'art.25-undecies.

Il Sistema di controllo in essere nella Società, costruito nelle sue linee generali secondo tali principi, dovrà essere revisionato periodicamente per tutte le attività sensibili e per tutti i processi di supporto secondo un criterio di priorità dettato dal rischio stimato.

Ciò avverrà attraverso un impegno diretto dei responsabili, Amministratore Delegato ed Organismo di Vigilanza.

Al fine di assicurare una più puntuale osservanza delle procedure che regolano le attività sensibili ed i processi di supporto ed avere l'evidenza di eventuali necessarie "eccezioni", si stabilisce l'obbligo, per i responsabili che abbiano autonomia dal punto di vista finanziario e funzionale, di ottenere una preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato, nel caso in cui per particolari e comprovati motivi fosse necessario derogare alle procedure che regolano le attività rilevanti ed i processi di supporto.

Analogamente, qualora un componente del vertice aziendale ritenga necessario compiere una certa attività rilevante o un processo di supporto derogando alle procedure in essere, dovrà espressamente autorizzare il dirigente/ funzionario responsabile. Di tali eccezioni dovrà essere informato l'Organismo di Vigilanza.

Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo è stato analizzato sulla base dei seguenti elementi:

1. formalizzazione del sistema in termini di organigramma, responsabilità, deleghe;
2. chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
3. esistenza della contrapposizione di funzioni.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un Organigramma approvato dal CdA e contenuto nel presente Modello, il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa. L'esatta individuazione dei compiti di ciascun soggetto, formalizzata in apposite procedure e norme interne, e la loro assegnazione in modo chiaro e trasparente consente inoltre il rispetto del principio di separazione dei ruoli, fondamentale al fine di arginare potenziali reati passibili di sanzione ex D. Lgs. 231/2001. La Società si è, inoltre, dotata di protocolli e procedure quali strumenti per fissare e divulgare i propri processi organizzativi e di cui tutti possono e debbono fruire. In questo modo, s'intende assicurare una gestione che sia il più possibile coerente con gli obiettivi strategici fissati dal Vertice aziendale.

SISTEMA AUTORIZZATIVO

In riferimento a quanto predisposto nelle Linee guida di Confindustria, i poteri autorizzativi e di firma vengono assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato. La Società ha individuato i Responsabili delle diverse aree di attività, ai quali ha attribuito espressa procura, al fine di agevolare l'operatività della società con riferimento alle corrispondenti responsabilità gestionali. Peraltro, tali procure sono oggetto di sistematico aggiornamento ed adeguamento in relazione al mutare delle esigenze operative della società.

Il Codice etico

Il Codice etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati definisce l'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi; lo stesso è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici. In particolare, i principi inseriti nel Codice Etico, adottato dalla Società (che fa parte integrante ed approvato in CdA), sono relativi all'obbligo di diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficienza, che connotano e garantiscono il corretto espletamento della prestazione lavorativa da parte dei destinatari. Destinatari del Codice Etico sono i Soci, gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori della Società, i quali al momento della loro assunzione o della loro nomina si obbligano a rispettare e a far rispettare le norme e i principi contenuti nel Codice per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro. Il Codice Etico, inoltre, si rivolge anche ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, tutti i terzi che agiscono per conto della Società. Infine, il Codice obbliga chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi dello stesso e/o delle procedure che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, di segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza.

Obblighi per fornitori/consulenti/partner

Il Modello Organizzativo e di Gestione, con il relativo Codice Etico, costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partner nelle associazioni temporanee o società con cui **FRATELLI BARILI SRL** opera.

Nei contratti con già menzionati soggetti deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti, pena la risoluzione del contratto.

SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e dei principi del Codice Etico, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del Decreto 231/2001.

Le sanzioni comminabili diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e **FRATELLI BARILI SRL**, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore, sono quelle derivanti dai CCNL applicati e vigenti al momento della contestazione dell'addebito. Per violazione /inosservanza del Modello, si intende:

- ✓ la violazione dei principi espressi dal Codice Etico che prevedono per lo più il divieto di condotte che sono direttamente sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;
- ✓ la violazione di quanto previsto dai protocolli e dalle procedure facenti parte integrante del Modello organizzativo;
- ✓ la violazione delle norme previste dalla normativa ambientale e dalla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex Decreto 81/08 applicabili alla realtà aziendale;
- ✓ qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, da parte di soggetti apicali e personale operante nella Società.

Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione in tutto o in parte e/o invio non veritiero di documentazione, dati, informazioni, richieste dallo stesso OdV o previste dal Modello organizzativo, dai protocolli, dalle procedure

Misure nei confronti dei membri apicali della Società e Soggetti Delegati

In caso di violazione accertata del Modello o del Codice Etico da parte dell'Amministratore Delegato e/o Soggetti Delegati Ambiente/Sicurezza, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il CdA, affinché, provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune e adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa che provvederanno ad adottare idonee misure sanzionatorie quali:

- sospensione temporanea dalla carica;
- nei casi più gravi, la revoca dalla stessa.

Misure nei confronti dei Responsabili di Commessa e dei dipendenti

In particolare, le mancanze del lavoratore possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

1. *rimprovero verbale*: il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
2. *rimprovero scritto*: in caso di recidiva di cui al precedente punto;
3. *multa* non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione: il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo;
4. *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 6 mesi*: il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3;
5. *licenziamento con preavviso*: il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento - accertato in sede penale - non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4;
6. *licenziamento senza preavviso*: il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento (accertato in sede penale) in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da aver determinato la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto 231/2001.

Ai fini del rispetto del Modello Organizzativo, il suddetto procedimento e sanzioni saranno applicabili altresì ai lavoratori con qualifica dirigenziale.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa.

In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito il termine di replica previsto dal CCNL applicabile in ordine alla sua difesa.

Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva. Tutti i provvedimenti saranno adottati dalla società nelle forme previste dal CCNL vigente ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Copia degli atti relativi ai procedimenti disciplinari aperti su segnalazione o raccomandazione dell'Organismo di Vigilanza deve essere fornita, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza stesso.

Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali

Nei contratti e negli accordi stipulati e stipulandi con partner commerciali ed agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali la violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, da parte degli stessi determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

GESTIONE PERSONALE

FRATELLI BARILI SRL stabilisce linee guida, politiche e procedure operative in materia di reperimento, selezione, assunzione, gestione, formazione, sviluppo e mobilità interaziendale del personale. Per quanto riguarda i sistemi di incentivazione, i criteri fissati da **FRATELLI BARILI SRL** si ispirano a principi tali da non indurre a comportamenti illeciti ma a un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 comma 1, lettera b) del Decreto prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l'istituzione di un Organismo interno alla Società denominato Organismo di Vigilanza (di seguito "l'Organismo" o "OdV") dotato di poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ✓ autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nella Società "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente); è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello";
- ✓ professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, di consulenza, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È infatti essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, delle procedure e dei processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;
- ✓ continuità di azione: per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.
- ✓

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'ODV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- ✓ essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ✓ essere dotato di autonomia finanziaria;
- ✓ essere privo di compiti operativi;
- ✓ avere continuità d'azione;
- ✓ avere requisiti di professionalità;
- ✓ realizzare un sistematico canale di comunicazione con il CdA;

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, dalle Linee guida di Confindustria e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'Organismo di Vigilanza di FRATELLI BARILI SRL è stato individuato in un soggetto esterno alla società con competenze specifiche, ed in particolare nel dott. Valter Profili.

Come anche precisato nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna anche non definitiva per uno dei reati previsti dal Decreto. Per la definizione degli altri requisiti di ineleggibilità e di decadenza nonché per tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza si rimanda al citato Regolamento.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono prevalentemente quelli di:

- ✓ vigilare sull'effettività del Modello;
- ✓ verificare l'adeguatezza del Modello, valutando la reale idoneità dello stesso a prevenire i reati;
- ✓ verificare nel tempo la permanenza dei suddetti requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello;
- ✓ curare l'aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza relaziona i risultati della propria attività al CdA ed, in particolare, riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse ai vertici aziendali periodicamente sulla base di quanto definito nel regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo nell'apposito archivio secondo le modalità previste nel regolamento. L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche direttamente ed indirettamente inerenti all'applicazione del Modello e/o l'attuazione del Decreto.

L'Organismo deve, inoltre, coordinarsi con le strutture tecniche competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici.

Al fine di ottemperare alle rispettive funzioni, sempre in un ambito di autonomia, a seguito della nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ("CNDCEC") del 18.12.20, aggiornata poi al 12 gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 2020 n. 178, che prevede obblighi di controllo in materia di D.L.vo 231/01 anche in capo al Collegio sindacale e, considerata la relativa necessità di reciproci scambi di informazioni inerenti le attività di interesse, viene previsto almeno un incontro tra le due funzioni di controllo prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, 2° comma, lettera d del Decreto n.231/2001, impone la previsione del "Modello di Organizzazione "di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. Le modalità di Comunicazione sono stabilite nel regolamento ODV, in modo tale da assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni.

Nel capitolo riservato al cd whistleblowing, sono invece chiariti ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di consentirne effettività ed efficacia di azione, all'Organismo di Vigilanza deve essere segnalata ogni eventuale violazione del presente Modello.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguitamento dei fini della Società, sono pertanto tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto. Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura comportamento sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ovvero l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Con riferimento a tali segnalazioni, che devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), l'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. Le informazioni anonime o rappresentate all'Organismo di Vigilanza, non in forma scritta, verranno da questi prese in considerazione, sulla base della gravità della asserita violazione segnalata.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere attività di reporting nei confronti dell'organo amministrativo riguardo l'attività svolta indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del modello o delle procedure, ecc. nonché le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Ogni informazione e segnalazione prevista nel presente Modello viene conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio tenuto in ordine cronologico.

OBBLIGHI E RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 Decreto 231/01. Ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

WHISTLEBLOWING

La Legge 179/17 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. whistleblowing ossia la segnalazione all'autorità, da parte di un dipendente, di un illecito avvenuto nella Pubblica Amministrazione o nell'azienda in cui lavora (es. casi di corruzione o atti illeciti compiuti dai colleghi), introducendo altresì una tutela speciale nei confronti del whistleblower.

Successivamente, con il D. Lgs. N. 24/2023, il legislatore ha recepito la Direttive europea 2019/1937 avente ad oggetto “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing assicura la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

In particolare, la società, in collaborazione con l'ODV, nell'ambito dell'attività formativa in materia di 231, presterà particolare attenzione alla puntuale conoscenza della normativa da parte dei dipendenti, illustrando in particolare:

- ✓ i tratti principali della nuova disciplina, tra cui figurano l'ambito di operatività delle segnalazioni, la garanzia della riservatezza dei segnalanti, il divieto di atti ritorsivi nei confronti di questi e il divieto di effettuare intenzionalmente segnalazioni infondate;
- ✓ l'apparato sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti e del corretto uso dei canali informativi, integrato nel Modello e volto a garantire l'adeguato funzionamento del sistema di whistleblowing;
- ✓ il materiale funzionamento e le modalità di accesso ai sistemi impiegati dalla società al fine di adempiere alla previsione della lettera b) del nuovo comma 2-bis dell'art. 6 Decreto 231 sopra menzionato.

Con particolare riferimento a consulenti o collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

In tale ambito la Società garantisce a tutti i Destinatari l'accessibilità a uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni "interne" (di seguito le "Segnalazioni") di irregolarità o illeciti e, tra questi, di:

- ✓ condotte illecite, presunte o effettive, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- ✓ violazioni, presunte o effettive, del Modello o del Codice Etico adottati dalla Società;
- ✓ "informazioni sulle violazioni", ex art. 2, comma I, lett b), D. Lgs. 24/2023.

Tutti i Destinatari del Modello possono presentare le Segnalazioni, qualora in buona fede ritengano sussistenti condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. La Segnalazione si intende eseguita in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

La Società garantisce comunque i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione e fatti salvi gli obblighi di legge.

Sono sanzionati, con le misure previste dal codice disciplinare coloro che violano le misure di tutela del segnalante. Pertanto, i Destinatari hanno l'obbligo di relazionarsi direttamente con l'Organismo di Vigilanza per segnalare casi di commissione di reati, circostanze di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, eventuali violazioni del Modello nonché qualsiasi episodio di scostamento dai principi di condotta previsti dal Modello e dal Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine sono attivati da parte della società più canali di comunicazione tra loro alternativi idonei a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante così come previsto dalle norme in vigore. La società ha adottato una Procedura Whistleblowing allo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni "interne", da chiunque inviate, trasmesse o presentate oralmente, anche in forma anonima.

FORMAZIONE

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa della Società.

A tal fine, la Società ha previsto di:

- gestire le attività di formazione/informazione del personale, dall'individuazione delle necessità di formazione, alla programmazione e registrazione delle attività;
- rilevare le esigenze, pianificare ed attuare gli interventi di formazione professionale allo scopo di conseguire un costante aggiornamento, perfezionamento ed elevazione delle professionalità individuali e collettive.

La pianificazione della formazione è finalizzata a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione:

- o dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- o dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- o dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- o del Sistema disciplinare;
- o delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- o dei poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- o del sistema di reporting interno riguardante l'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, verifica e supporta la società nella realizzazione ed approvazione di uno specifico piano di formazione approvato dall'Amministratore Delegato. In particolare, il presente modello prevede specifiche iniziative di formazione nei confronti di tutto il personale e di eventuali collaboratori esterni. Tale attività formerà oggetto di informativa specifica da parte dell'OdV nelle relazioni periodiche del Cda .

COMUNICAZIONE DEL MODELLO

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società darà piena pubblicità agli elementi essenziali del presente Modello, al fine di assicurare la conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione sarà capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

Destinatari della comunicazione saranno:

- ✓ tutti i dirigenti ed i dipendenti impiegati a partire dall'approvazione;
- ✓ i nuovi dipendenti al momento dell'assunzione.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dai dipendenti ed in particolare ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera verrà comunicato assieme al Codice Etico della Società. Il Modello ed il Codice Etico saranno messi a disposizione su sito internet; su server aziendale, verrà resa disponibile tutta la documentazione del sistema comprensiva anche delle procedure.

ALLEGATI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- A. Parte speciale Risk Analisys;
- B. Codice Etico;
- C. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- D. Procedure
- E. Certificazioni
- F. Deleghe
- G. Regolamento Interno Aziendale
- H. DVR